

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge 2 giugno 1998, n. 218 recante “Misure per la lotta contro l’afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali”;

richiamato il Regolamento (CE) n. 1857 della Commissione del 15 dicembre 2006 e in particolare l’articolo 10 recante “Aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie e alle infestazioni parassitarie”;

richiamati l’art. 2, comma 1 della l.r. 4 settembre 2001, n. 21 recante “Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti” e l’art. 2, comma 1 della l.r. 22 aprile 2002, n. 3 recante “Incentivi regionali per l’attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico”;

vista la propria deliberazione n. 14 del 10 gennaio 2014 concernente “Approvazione del programma regionale 2014 di bonifica sanitaria del bestiame e del piano di lavoro per l’eradicazione della tubercolosi (TBC) negli allevamenti;

richiamate la legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4 “Disposizioni per l’eradicazione della malattia virale rinotracheite bovina infettiva (BHV-1) nel territorio della regione” ed in particolare l’art. 13 e le deliberazioni della Giunta regionale n. 15 del 10 gennaio 2014 “Approvazione di disposizioni applicative della l.r. 13 febbraio 2012, n. 4 per l’eradicazione della malattia virale rinotracheite bovina infettiva (BHV-1) nel territorio della regione” e n. 591 del 2 maggio 2014 “Approvazione della spesa relativa alle disposizioni applicative della legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4 per l’eradicazione della malattia virale rinotracheite bovina infettiva (BHV-1) nel territorio della regione per l’anno 2014, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 15 in data 10 gennaio 2014. Impegno di spesa”;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3851 del 21 ottobre 2002, con la quale si stabiliva che i valori commerciali sono soggetti, con deliberazione della Giunta regionale, a revisione periodica sulla base dell’andamento del mercato;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4034 del 3 novembre 2003 con la quale venivano definiti i valori commerciali di riferimento per le varie categorie di animali di interesse zootecnico (bovini, tori e torelli, ovini e caprini);

rilevata la necessità di aggiornare i valori commerciali di riferimento, ai fini della concessione dei contributi previsti dalle vigenti normative, anche per le razze bovine non autoctone in considerazione della loro presenza all’interno degli allevamenti valdostani;

attese le valutazioni emerse a seguito della ricognizione sul mercato zootecnico regionale svolta in collaborazione con l’Association Régionale Éleveurs Valdôtains (A.R.E.V), la cui effettuazione è risultata indispensabile in assenza di riferimenti idonei ai mercati nazionali per i capi di razza autoctona;

considerati, per i capi appartenenti alle principali razze cosmopolite allevate in Valle, i prezzi all’origine medi mensili per prodotto riportati per il mese di aprile del corrente anno dall’ente pubblico economico, parte del Sistema statistico nazionale e del Sistema informativo agricolo nazionale, “Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare italiano” (ISMEA);

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 12 in data 10 gennaio 2014, che ha approvato il piano di revisione dei criteri/modalità previsti per l'accesso a contributi, servizi e prestazioni di natura sociale e sanitaria, di competenza dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, al fine di razionalizzare gli interventi e di contenere la spesa nei limiti nelle disponibilità del bilancio regionale, prevedendo l'approvazione degli interventi specifici come definiti nell'allegato alla stessa deliberazione;

considerato che la deliberazione della Giunta regionale n. 12 in data 10 gennaio 2014 stabiliva di rinviare a successive deliberazioni l'attuazione del piano di cui al punto precedente, da adottarsi previa verifica della sostenibilità della spesa necessaria, nell'ottica dell'ottimizzazione e razionalizzazione di ogni intervento;

ritenuto di dare attuazione con la presente deliberazione a quanto previsto dall'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 12 in data 10 gennaio 2014, per la parte di competenza della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2186 in data 31.12.2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2014 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata agli obiettivi n. 71060003 "Interventi per la promozione e la tutela della zootecnia – 1.10.02.10" e n. 71060004 "Interventi d'investimento e sviluppo nel settore dell'allevamento zootecnico – 1.10.02.20";

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Antonio Fosson, di concerto con l'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Renzo Testolin;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di aggiornare, come di seguito riportato, i valori commerciali di riferimento per le varie categorie di animali di interesse zootecnico ai fini della concessione di contributi previsti dalla normativa di cui in premessa, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4:

BOVINI DI RAZZA AUTOCTONA	VALORE IN EURO	VALORE IN EURO
CATEGORIA	Valdostana pezzata rossa	Valdostana pezzata nera/castana
Fino a 4 mesi	200,00	100,00
da 4 a 12 mesi	400,00	350,00

da 12 a 18 mesi	700,00	550,00
da 18 a 24 mesi	950,00	700,00
da 24 a 30 mesi	1200,00	950,00
Oltre 30 mesi e fino alla 5 ^a lattazione	1400,00	1200,00
Vacca dalla 6 ^a all'8 ^a lattazione	1300,00	1100,00
Vacca oltre l'8 ^a lattazione	1000,00	800,00

BOVINI DI RAZZA NON AUTOCTONA	
CATEGORIA	VALORE IN EURO
Manzetta da 6 a 18 mesi	700,00
Manza gravida da 18 a 24 mesi	1.000,00
Vacca da latte fino alla 3 ^a lattazione	1.100,00
Vacca oltre la 3 ^a lattazione	500,00

TORI E TORELLI	
CATEGORIA	VALORE IN EURO
da 4 a 8 mesi	400,00
abilitati alla riproduzione	900,00

OVINI E CAPRINI	
CATEGORIA	VALORE IN EURO
agnelli e capretti fino a 2 mesi	50,00
agnelli e capretti da 2 a 6 mesi	80,00
capi oltre 6 mesi	150,00 ;

2. di stabilire che i predetti valori saranno sottoposti a revisione periodica, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'andamento del mercato.

LD